

Legge di Bilancio 2021

Analisi delle disposizioni di interesse

Il documento intende fornire un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse contenute nella Legge di Bilancio 2021 (riferimento Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Gazzetta Ufficiale n. 322 di mercoledì 30 dicembre 2020).

L'analisi è suddivisa per aree tematiche e prevede, per ciascuna disposizione, oltre alla rubrica ed ai commi di riferimento all'interno del testo del provvedimento, un approfondimento di dettaglio in merito ai contenuti.

1. Ambiente

Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Co. 231)

Si conferma per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal MEF per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

Potenziamento delle misure di tutela ambientale (Co. 742-751)

- **Completamento carta geologica d'Italia** - Incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.
- **Finanza sostenibile** - si istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile". Si indica il fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti d'investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Inoltre, si demanda a una delibera CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi. Si istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale.
- **Discariche abusive** - incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0.5% annuo al 2% annuo dalla disposizione in esame) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
- **Ambiente marino e costiero** - autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.
- **Potenziamento ruolo ISPRA** - Si autorizza una spesa di euro 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ai fini dell'applicazione di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e ISPRA per sostenere e velocizzare le attività istruttorie della Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC.
- **Monitoraggio acque marine** - nel corso dell'esame alla Camera, si sono inoltre incrementate, a decorrere dal 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine.

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti (Co. 1084-1085)

Si apportano modifiche alla disciplina della plastic tax, la cui entrata in vigore viene prorogata al 1° luglio 2021, e volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane. Inoltre, viene reso strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51 del DL Agosto) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente.

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (Co. 1087- 1089)

La disposizione, introdotta alla Camera, istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

2. Appalti e infrastrutture

Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Co. 725-727)

Stabilisce che il MIT cofinanzi l'acquisto, con una quota fino a un massimo del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell'ambito degli accordi di programma stipulati per concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze.

Fondo per la perequazione infrastrutturale (Co. 815)

Prevede interventi volti a diminuire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese, istituendo un Fondo con una dotazione di 4,6 miliardi di euro. Demanda ad uno o più DPCM il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti; tali ambiti si riferiscono a strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas.

3. Commercio

Indennizzo per cessazione attività commerciale (Co. 380)

Dispone che, dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48%, in luogo dello 0,09 % attuale.

Bonus TV 4.0 (Co. 614-615)

Introdotta durante l'esame alla Camera, prevede l'assegnazione di 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva, finalizzando non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

Lotteria dei corrispettivi e cashback (Co. 1095-1097)

Modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Modifica, inoltre, la disciplina del cashback, chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi (Co. 1109-1115)

Si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e viene differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

4. Edilizia

Detrazioni spese riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia (Co. 58-60)

Si prevede la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e per il recupero e restauro della facciata esterna degli edifici.

- **Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.** Con il comma 58 viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per avvalersi delle detrazioni fiscali al 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Viene prorogata inoltre a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (massimale 100 mila euro) nonché la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- **Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.** Viene prorogato al 31 dicembre 2021 la detrazione al 50% (massimale 96 mila euro), per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis del TUIR:
 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
 - Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato; o eliminazione barriere architettoniche;
 - cubatura edifici e contenimento inquinamento acustico;
 - risparmio energetico con particolare attenzione all'installazione di impianti basati su impiego delle fonti rinnovabili di energia;
 - adozione misure antisismiche;
 - bonifica amianto.
- **Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.** Proroga al 2021 la detrazione al 50% prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione.
- **Detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.** Il comma 59 proroga per l'anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. bonus facciate).

Il comma 60, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus idrico (Co. 61-65)

Introdotta nel corso dell'esame parlamentare, viene istituito in seno al Ministero dell'Ambiente il "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. In particolare, le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:

- la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- - la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

Proroga Superbonus (Co. 66-75)

Con misure introdotte nel corso dell'esame parlamentare, viene modificata la disciplina del Superbonus applicabile per gli interventi di efficienza energetica ed antisismica.

- **Applicazione della detrazione.** Viene prorogata l'applicazione della detrazione per gli interventi di efficienza energetica, nonché quelli antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
- **Coibentazione.** Stabilisce che gli interventi di coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
- **Unità immobiliare indipendente.** Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce quando un'unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni: impianti per approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- **Edifici privi di attestato prestazione energetica.** Viene chiarito che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica purché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
- **Barriere architettoniche.** Stabilisce che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
- **IACP.** Proroga l'applicazione della detrazione per gli istituti autonomi case popolari che possono usufruire dell'applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022.
- **Edifici colpiti da eventi sismici.** Viene aumentata del 50% la detrazione per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 e devo sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

- **Impianti fotovoltaici.** La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti fotovoltaici inseriti su strutture pertinenziali degli edifici.
- **Detrazione installazione infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.** Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione al 110% spetta nel rispetto dei limiti di spesa:
 - 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine
- **Ulteriore proroga per altri soggetti della detrazione.** Si proroga ulteriormente per alcuni soggetti la data per avvalersi dell'agevolazione fiscale:
 - per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
 - per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
- **Maggioranze condominiali.** Viene chiarito che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
- **Attestazioni e asseverazioni.** Vengono specificati i requisiti necessari ai fini del rispetto dell'obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. La norma prevede che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
 - non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
 - preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
 - garantisca, se in operatività di claims made, l'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
- **Cessione e sconto in fattura.** Prevede che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o lo sconto in fattura si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del DL Rilancio.
- **Misure antisismiche.** Gli interventi relativi a queste misure e per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati in zona sismica 1 e 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50% con massimale 96 mila euro.

Proroga Bonus verde (Co. 76)

Proroga a tutto il 2021 l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui, pertanto entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. Gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Norme contabili per gli Enti locali (Co. 786-789)

Proroga al 2021 la norma che autorizza gli Enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19, di cui all'art. 109 del DL Cura Italia.

Investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica (Co. 809, 810, 812-814)

- **Messa in sicurezza.** Prevede che le risorse destinate dal comma 63 della Legge di Bilancio 2020 per l'edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.
- **Poteri commissariali.** Modificato nel corso dell'esame parlamentare. Proroga dei poteri commissariali straordinari in materia di edilizia scolastica attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

5. Energia

Destinazione quote di emissione di gas ad effetto serra (Co. 82)

Introdotta nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La quota dei proventi destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale non va interamente a finanziare interventi di decarbonizzazione o di efficientamento energetico del settore industriale, ma viene ripartita:

- 10 milioni di euro restano destinati ad interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
- la restante parte delle risorse è destinata alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

È confermata la destinazione attualmente prevista di una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazione nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.

Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa (Co. 1128- 1129)

Si prevede che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi 6-9 del TUA).

6. Export e Made in Italy

Expo Dubai (Co. 647)

Introdotta durante l'esame alla Camera, aumenta l'autorizzazione di spesa, riferita al 2021, per l'esecuzione degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana all'Expo Dubai, da 2,5 a 8,7 milioni di euro.

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese (Co. 1142)

Incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:

- a) ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta% dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.
- b) Estende altresì dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul già menzionato fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

7. Fisco

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (Co. 44-47)

La misura prevede una detassazione del 50% degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege. Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle già menzionate attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le fondazioni bancarie, infine, destinano l'imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo.

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati (Co. 50)

Introdotta nel corso dell'esame parlamentare e consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati. Essi possono optare per l'estensione per cinque periodi d'imposta del già menzionato regime di favore, alle condizioni di legge, previo versamento di un importo pari al dieci o al cinque% dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Si chiarisce che tali norme non si applicano agli sportivi professionisti.

Rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica (Co. 83)

Introdotta durante l'esame alla Camera, estende la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

8. Food, beverage e ristorazione

Credito d'imposta cuochi professionisti (Co. 117-123)

La misura, introdotta durante l'esame parlamentare, attribuisce ai cuochi professionisti un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. Si consente di cedere l'agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e si affida ad un decreto MISE-MEF la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax (Co. 1086)

La norma, emendata durante l'esame alla Camera, modifica la disciplina della sugar tax:

- **Estensione soggetti.** Si estende la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ai soggetti residenti o non residenti nel territorio nazionale, per conto dei quali le bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento delle bevande stesse.
 - **Sanzioni.** Si attenuano le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento.
 - **Proroga.** Si proroga l'entrata in vigore dell'imposta dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.
-

9. imprese

Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione (Co. 107-108)

La norma, inserita nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, rfinanzia di 3 milioni di euro per il 2021 il Fondo a sostegno del Venture Capital istituito dalla Legge di Bilancio 2019 specificatamente per la promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione. L'attuazione è demandata ad un decreto MISE-MEF.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (Co. 206 e 208-212)

Si proroga e si estende la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"). In particolare:

- **Proroga misura.** Si proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività della misura.
- **Estensione ambito applicazione.** Si estende l'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni pro-soluto, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo). Quanto disposto si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.
- **Estensione garanzia SACE.** Si estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Quanto disposto si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

Operatività garanzia SACE. Si implementa ulteriormente l'operatività della garanzia SACE, prevedendo che a partire dal 1° marzo (e non più 1° gennaio 2021 come previsto dal testo originario della norma) e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilasci garanzia alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI (Co. 216-218)

Inserito nel corso dell'esame alla Camera, interviene ulteriormente sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e prevede:

- **Durata finanziamenti.** Si dispone che i finanziamenti garantiti dal Fondo possano avere, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.
- **Prolungamento durata finanziamenti.** Si dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
- **Calcolo tasso di interesse.** Si modifica il criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (Co. 230)

Si proroga sino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI).

Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (Co. 232)

Si interviene sulla norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Si proroga tale termine al 30 giugno 2021, così estendendo la durata temporale della misura.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (Co. 233-243)

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, consente al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Per fruire dell'incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del Codice civile. Vengono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI (Co. 244-247)

Prevede che le disposizioni straordinarie in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia PMI a supporto della liquidità delle piccole e medie ai sensi dell'articolo 13 del DL Liquidità si applicano sino al 30 giugno 2021, anziché sino al 31 dicembre 2020. Fanno eccezione le garanzie di cui al medesimo articolo a favore delle imprese cd. "mid cap", le quali sono concesse dal Fondo fino al 28 febbraio 2021. Queste saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'art. 1, del DL Liquidità, sino al 30 giugno 2021. Viene incrementata la dotazione del Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (Co. 248-254)

Proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle già menzionate operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle già menzionate misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI.

Rafforzamento degli strumenti di sostegno all'azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori (Co. 259-262)

Introdotta durante l'esame alla Camera, arricchisce gli strumenti concessi alle società finanziarie partecipate dal MISE e costituite per salvaguardare ed incrementare l'occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative. Inoltre, rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Co. 263-264)

Proroga al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dal DL Rilancio, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020, in particolare:

- Credito d'imposta pari al 20% dell'investimento a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando all'aumento del capitale sociale di una o più società che soddisfano le condizioni stabilite dal DL Rilancio.
- Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020. Il credito d'imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.
- Fondo Patrimonio PMI.

Inoltre, viene espressamente previsto che le modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese (Co. 266)

Disapplica gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. In particolare, disapplica i seguenti obblighi:

- l'obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
- l'obbligo per l'assemblea, in caso la perdita riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale, di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo;

Si specifica inoltre che il termine al quale la perdita fa riferimento non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese (Co. 270-273)

Introdotta durante l'esame alla Camera, prevede finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Prevede inoltre agevolazioni fiscali per le già menzionate attività, in particolare:

- gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori;
- le agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovano applicazione anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi;
- le società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza, e cioè delle caratteristiche che qualificano la cooperativa come "a mutualità prevalente", a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (Co. 1098-1100)

Si stabilisce che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal DL Rilancio è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Co. 1101)

Si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di

sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle già menzionate condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

10. Industria

Riconversione e riqualificazione produttiva aree di crisi (Co. 80-81)

La misura, modificata nel corso dell'esame parlamentare, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni per il 2021, 100 milioni per il 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale.

Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini" (Co. 95-96)

Si interviene sulla "Nuova Sabatini", prevedendo che il contributo sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto MISE. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. Inoltre, si rifinanzia la misura di 370 milioni di euro per l'anno 2021

Fondo per le imprese creative (Co. 109-113)

Si istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative (tra cui le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi relativi all'artigianato artistico e al design) attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy (Co. 124-126)

Si istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e finanzia interventi di sviluppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi. La dotazione dell'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti

Accordi per l'innovazione (Co. 154)

Incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In particolare, tale incremento viene destinato al finanziamento degli interventi di cui al DM 24 maggio 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione. L'art. 2 di tale Decreto, stabilisce che lo stesso provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal MISE con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. Tali accordi, che assumono la denominazione di «Accordi per l'innovazione», sono diretti a sostenere interventi di impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Proroga al 2022 del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (Co. 171- 172)

Dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, introdotto per la prima volta con la Legge di Stabilità 2016. In particolare, il credito è previsto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Co. 185-187)

Si proroga per 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato, come già in vigore:

- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (imprese così definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)

Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi (Co. 1051-1063, 1065)

Si rafforza e proroga il Piano Transizione 4.0 tramite

- **Proroga.** Estensione al 31 dicembre 2022 (entro il 30 giugno 2023 nel caso in cui entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi con decorrenza delle nuove modifiche a partire dal 16 novembre 2020;
- **Rimodulazione aliquote e massimali.** Si interviene rimodulando le aliquote e i massimali del credito di imposta come segue:
 - Investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A di Industria 4.0: 10% nel limite massimo di 2 milioni fino al 31 dicembre 2021, o entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In seguito, e fino alla scadenza del Piano si applica l'aliquota vigente del 6%;
 - Investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'Allegato B di Industria 4.0: 10% nel limite massimo di 1 milione fino al 31 dicembre 2021, o entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In seguito, e fino alla scadenza del Piano si applica l'aliquota vigente del 6%;
 - Investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile: 15%.
 - Investimenti in beni strumentali materiali indicati nell'Allegato A di Industria 4.0: fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:
 - 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
 - 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
 - In seguito, e fino alla scadenza del Piano si applicano le seguenti aliquote:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 20% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
 - 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- Investimenti in beni strumentali immateriali indicati nell'Allegato B di Industria 4.0: 20%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al già menzionato allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- **Operatività e fruizione del credito d'imposta.** Si chiarisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
 - **Cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.** Si prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 - **Obblighi di conservazione documentale.** I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti di cui agli allegati A e B Industria 4.0 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, questo onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0 (Co. 1064, 1066-1067)

- **Credito R&S.** Si proroga fino al 2022 la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, volte a chiarirne l'ambito applicativo, tra cui l'ammissione delle spese per contratti di ricerca *extra muros* nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta. Inoltre, si rimodulano le aliquote come segue
 - Attività di ricerca e sviluppo: 20% invece dell'attuale 12%, nel limite di 4 milioni, invece degli attuali 3 milioni.
 - Attività di innovazione tecnologica: 10% invece dell'attuale 6% nel limite di 2 milioni invece degli attuali 1.5 milioni;
 - Attività di design e ideazione estetica: 10% invece dell'attuale 6% nel limite di 2 milioni invece degli attuali 1.5 milioni;

- Attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: 15% invece dell'attuale 10%, nel limite di 2 milioni, invece degli attuali 1.5 milioni.
- **Credito Formazione 4.0.** Si proroga al 2022 il Credito d'imposta Formazione 4.0. Si chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono ammissibili all'agevolazione i seguenti costi:
 - spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- **Finanziamento CURSA.** Con una misura inserita durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, si incrementa di 5 milioni per il 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università, che andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.
- **Supporto tecnico ENEA.** Si stanZIA 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al MISE per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali e dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo

Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico (Co. 1068-1074)

Si prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi (macchinari, impianti e attrezzature produttive) ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).

11. Lavoro

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (Co. 8 e 9)

Vengono stabilizzate le detrazioni spettanti ai percettori di reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previste dal DL Cuneo fiscale (decreto- legge 3/2020). Viene quindi stabilizzata l'applicazione a regime della misura stabilendo che la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile (Co. 10-15)

modificano la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Si prevede, in particolare:

- Esonero contributivo o pari al 100% ed un relativo limite in valori assoluti pari a 6.000 euro su base annua, in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50% ed a 3.000 euro su base annua;
- il riconoscimento dell'esonero, come nella norma vigente a regime, per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

- l'elevamento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, richiedendo che il medesimo non abbia compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che a copertura degli oneri finanziari si concorra per una quota pari a 200,9 milioni di euro per il 2021 ed a 139,1 milioni per il 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne (Co. 16-19)

Introduce in via sperimentale per l'assunzione di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, uno sgravio contributivo al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi INAIL. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi elevabili a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e nel limite di importo massimo pari a 6000 euro annui. Condizione per la fruizione dello sgravio in commento è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate. Il beneficio è concesso nei limiti o condizioni stabiliti dalla Commissione Europea con il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nel corso dell'esame alla Camera è stato introdotto il comma 19, che prevede che alla copertura concorrano anche le risorse del Next Generation EU.

Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali (Co. 161-169)

Modificato nel corso dell'esame parlamentare, prevede per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte europea. Le regioni che rientrano nel beneficio sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. In particolare, lo sgravio è pari a:

- il 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025. Tale aliquota è identica a quella prevista, per la medesima fattispecie, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020;
- il 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- il 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, l'agevolazione è concessa (così come già previsto per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020) nel rispetto delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. Diversamente, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2029, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Fondo occupazione e formazione (Co. 275)

Rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022.

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (Co. 276-277)

Introdotta durante l'esame alla Camera, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere - con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività (Co. 278)

Proroga per il 2021 e il 2022, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato (Co. 279)

Prevede che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato possano essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 anziché entro il 31 dicembre 2020.

Trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica (Co. 285)

Proroga per il biennio 2021-2022 – entro determinati limiti di spesa - la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (ricordiamo che al momento tale possibilità è riconosciuta sino alla fine del 2020). Più nello specifico, tale ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga per crisi aziendali (Co. 286-288)

Introdotta nel corso dell'esame alla Camera, consentono che Regioni e province autonome riconoscano, nel 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di 12 mesi, anche non continuativi -, in relazione all'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni.

Indennità per i lavoratori della regione Campania (Co. 291)

Introdotta nel corso dell'esame alla Camera, modifica l'articolo 1-ter del DL Agosto, estendendo a tutti i lavoratori della regione Campania l'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa prevista per i lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania stessa, e prorogandone altresì gli effetti sino al 31 dicembre 2021. In particolare, l'indennità non è compatibile con il reddito di emergenza nè è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni, tra cui: essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente; essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL); essere percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe.

Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale (Co. da 299 a 308 e da 312 a 314)

- **Proroga ammortizzatori sociali.** Prevede, con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - nella misura massima complessiva di
 - dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
 - dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 300 e 303), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi⁸⁴ (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 303);
 - dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 300 citato);
 - novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 304).
- **Esonero contributivo.** Prevede in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 306 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea. Prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'omologa

norma precedente possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale.

Disposizioni in materia di licenziamento (Co. 309-311)

Estende al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Sono anche dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti all'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. In particolare, le preclusioni e le sospensioni di cui non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati: dal venir meno del soggetto imprenditoriale:

- a) per la cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a tali lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Fondo per le politiche attive del lavoro (Co. 324-328)

Introdotta nel corso dell'esame alla Camera, dispone l'istituzione di un "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" - con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021.

Proroga opzione donna (Co. 336)

Estende la possibilità di fruizione di tale strumento alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, al posto del 31 dicembre 2019 e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data - un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Isopensione (Co. 345)

Introdotta nel corso dell'esame alla Camera, estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione), qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Contratto di espansione interprofessionale (Co. 349)

Modificato nel corso dell'esame alla Camera, proroga al 2021 le disposizioni relative all'applicazione sperimentale del contratto di espansione estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (Co. 386-401)

Introdotta nel corso dell'esame alla Camera, istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità. L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. tale indennità è erogata nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024, è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Per quanto concerne i beneficiari, l'indennità è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che:

- esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso

12.PNRR

Cofinanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027 (Co. 51-57)

Con la disposizione vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Vengono inoltre definite le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e interventi cofinanziati.

Assunzioni presso il MEF per l'attuazione del Programma Next Generation (Co. 886)

Autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all'attuazione del Programma Next Generation EU.

Attuazione del Programma Next Generation EU (Co. 1037-1050)

Modificato nel corso dell'esame parlamentare, prevede una serie di misure per l'attuazione del Programma NGEU. In particolare:

- **Dotazione.** Viene istituito, nello stato di previsione del MEF, come anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU" (32.766,6 mln di euro per il 2021 e 40.037,4 mln di euro per il 2022). Le risorse di tale Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato:
 - Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - *Contributi a fondo perduto* – sono versate le
 - risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto;
 - Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - *Contributi a titolo di prestito* – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti.
- **Rendicontazione.** Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali.
- **Monitoraggio.** Per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
- **Progetti.** Viene disposto che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa Ue in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi. Le anticipazioni sono

destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti, mentre i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della RGS, è istituita un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR.

13. Trasporti

Acquisto veicoli alimentati ad energia elettrica (Co. 77-79)

Introdotta nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto dei veicoli è il 1° dicembre 2021. Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziare pari a 20 milioni.

Proroga e modifiche all'incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2 (Co. 651- 659)

Introdotti alla Camera, si prevede:

- **Modifica imposta acquisto autoveicoli.** Si modifica per il 2021 l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti.
- **Contributo statale acquisto autoveicoli.** Si conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020.
- **Contributo acquisto veicoli merci e speciali.** Si introduce un nuovo contributo statale per l'acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali.

Misure per la promozione della mobilità sostenibile (Co. 691-695)

Riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo. Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. Si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati. Le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria.

Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike (Co. 698-699)

Attribuisce un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

Buono veicoli sicuri (Co. 705-707)

Adegua la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Inoltre, viene introdotto per un triennio un buono denominato "buono veicoli sicuri", di importo pari all'aumento della tariffa.